

Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari

Alla Commissione Comunale
per la formazione degli elenchi dei Giudici
Popolari di G A L L I A T E

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente in _____ di professione _____

Essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9/dall'art. 10 (1) della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificata dalle leggi 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441,

CHIEDE

di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei giudici popolari di Corte d'Assise/Corte d'Assise d'Appello (1).

Dichiara che il titolo finale di studio di scuola media inferiore/superiore (1) del quale è in possesso, è stato conseguito presso _____

Dichiara inoltre che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l'ufficio di Giudice popolare, previste dall'articolo 12 della legge sopraccitata.

Galliate, li _____

IL/LA RICHIEDENTE

Requisiti dei giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise di Appello

Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche

Art. 9 Corti d'Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 Corti d'Assise d'Appello

I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.